



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

Capo I - Principi generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 5 Base giuridica del trattamento

Capo II - Obblighi per il titolare del trattamento

- Art. 6 Titolare, soggetti designati e soggetti autorizzati

Capo III - Trattamento dei dati personali

- Art. 7 Modalità di trattamento, conservazione e cancellazione delle immagini
- Art. 8 Obblighi degli operatori
- Art. 9 Accertamento di illeciti e acquisizione delle immagini da parte delle autorità competenti
- Art. 10 Informazioni agli interessati
- Art. 11 Diritti dell'interessato
- Art. 12 Sicurezza dei dati
- Art. 13 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
- Art. 14 Modalità da adottare per i dati video/foto ripresi
- Art. 15 Cessazione dell'attività di videosorveglianza
- Art. 16 Modalità operative esercizio diritti
- Art. 17 Limiti all'utilizzabilità di dati personali
- Art. 18 Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie
- Art. 19 Comunicazione dei dati

Capo IV - Disposizioni finali

- Art. 20 Norma di rinvio
- Art. 21 Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Art. 22 Modifiche regolamentari

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza fisso e mobile nel territorio del Comune di Arvier, gestito ed utilizzato dall'Ufficio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali delle persone fisiche effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza. Restano ferme, ove applicabili, le disposizioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi di persone giuridiche, enti o associazioni.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali, le informazioni relative alle targhe veicolari e ogni ulteriore elemento idoneo a identificare, anche indirettamente, un interessato;
 - b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c. per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, anche mediante riferimento ad un identificativo quale il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, rilevati anche mediante trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per "Titolare del trattamento", il Comune di Arvier, quale soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge;
 - e. per "Responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - f. per "Persona autorizzata al trattamento", la persona fisica autorizzata dal Titolare del trattamento o dal soggetto designato ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a compiere operazioni di trattamento dei dati personali secondo le istruzioni ricevute;
 - g. per "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per "terzo", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare del trattamento, il

Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;

- i. per "Responsabile della protezione dei dati" o "RPD/DPO" (Data Protection Officer), il soggetto designato dal Titolare del trattamento ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, incaricato di informare e fornire consulenza al Titolare, al Responsabile del trattamento nonché ai soggetti autorizzati al trattamento in merito agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché di sorvegliare l'osservanza della medesima normativa e fungere da punto di contatto con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- j. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, nei casi consentiti dalla legge;
- l. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n. per "violazione dei dati personali" (data breach), la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- o. per "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" o "DPIA" (Data Protection Impact Assessment), il procedimento previsto dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 finalizzato a descrivere il trattamento dei dati personali, valutarne la necessità e proporzionalità, nonché a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento stesso, mediante l'individuazione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati personali.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza installati nel territorio del Comune di Arvier, e comprendono:
 - a) telecamere di contesto installate in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) telecamere di lettura targhe, destinate alla rilevazione delle targhe dei veicoli in transito;
 - c) sistema di videosorveglianza ambientale tramite le cosiddette "foto-trappole".

Art. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

- 1. Il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime, connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite al Comune e alla Polizia Locale, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile e secondo i diversi regimi giuridici di volta in volta applicabili.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche e modalità di utilizzo dei sistemi, le finalità perseguite sono distinte come segue:
 - a. Finalità di sicurezza urbana e tutela del territorio:
prevenzione e contrasto delle situazioni di degrado urbano, tutela del patrimonio pubblico, prevenzione di atti vandalici e di danneggiamenti, monitoraggio delle aree pubbliche e dei luoghi maggiormente esposti a fenomeni di rischio, nonché supporto alle attività istituzionali della Polizia Locale e degli altri soggetti pubblici competenti in materia di sicurezza urbana;
 - b. Finalità connesse alla circolazione stradale e alla sicurezza della viabilità:
monitoraggio del traffico e della circolazione dei veicoli, rilevazione di situazioni di pericolo e supporto alle attività di gestione della viabilità e della sicurezza stradale, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge;
 - c. Finalità di protezione civile e gestione delle emergenze:
supporto alle attività di protezione civile, alla gestione delle emergenze e agli interventi necessari per la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni;
 - d. Finalità di tutela ambientale e di accertamento delle violazioni in materia di rifiuti:
prevenzione e accertamento delle condotte illecite connesse all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti e alle altre violazioni previste dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di telecamere mobili e sistemi di rilevazione installati nei luoghi interessati, nei casi e secondo le modalità consentiti dalla legge.
 - e. Finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e di polizia giudiziaria:
quando il trattamento è effettuato nell'ambito delle attività di competenza della Polizia Locale quale autorità di polizia giudiziaria o per le ulteriori finalità di polizia previste dalla legge, esso è soggetto alla disciplina speciale di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680. Tale regime costituisce un autonomo ambito di trattamento e non è assimilato ai trattamenti effettuati per le sole finalità di sicurezza urbana, viabilità, tutela ambientale o altre finalità amministrative.
3. Le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), quando non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina speciale di cui al decreto legislativo n. 51/2018, sono perseguite dal Comune nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, sulla base delle specifiche attribuzioni conferite dalla normativa vigente.
4. L'eventuale acquisizione, conservazione o comunicazione delle immagini per finalità di polizia giudiziaria o per la prevenzione, accertamento o repressione di reati non determina l'estensione automatica di tale finalità a tutte le attività di videosorveglianza. Il trattamento per tali finalità è effettuato esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
5. Le telecamere sono installate in punti e aree del territorio comunale individuati in relazione alle specifiche finalità perseguite. L'eventuale implementazione del sistema è effettuata sulla base di esigenze concrete e documentate e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione e limitazione della finalità.
6. Il sistema può comprendere:
 - a. un impianto di videosorveglianza classica, costituito da telecamere di contesto, attive 24 ore su 24, dalle quali gli operatori in servizio possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni; tali

- telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco e nero e sono dotate di zoom digitale;
- b. telecamere indicate come 'lettura targhe', costituito da telecamere OCR (Optical Character Recognition - riconoscimento ottico dei caratteri), le quali sono in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito;
 - c. telecamere mobili di diverse tipologie, comprese le cosiddette "fototrappole", che possono essere spostate o installate sul territorio in relazione alle specifiche esigenze e finalità perseguite, nel rispetto della normativa applicabile e previa verifica dei presupposti di liceità del trattamento e, ove richiesta, previa effettuazione o aggiornamento della DPIA.
7. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento dei dati personali acquisiti mediante riprese video o fotografiche, riferiti alle persone, ai veicoli e agli altri elementi presenti nelle aree sottoposte a videosorveglianza, nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle specifiche finalità individuate nel presente regolamento.
8. La disponibilità, anche in tempo reale, delle immagini costituisce uno strumento di supporto allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione comunale e della Polizia Locale, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legge e in relazione alle finalità individuate nel presente regolamento. L'attività di videosorveglianza è configurata e svolta nel rispetto dei principi di minimizzazione, necessità, proporzionalità e limitazione della finalità, raccogliendo e trattando esclusivamente i dati personali pertinenti e non eccedenti rispetto alle specifiche finalità perseguite. Le modalità di ripresa, l'angolo visuale, la qualità delle immagini e l'eventuale ingrandimento sono definiti in modo da limitare, per quanto possibile, la raccolta di immagini e dettagli non necessari. La localizzazione delle telecamere e delle eventuali fototrappole è individuata in relazione alle concrete esigenze connesse alle finalità perseguite.
9. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza non è fondato sul consenso degli interessati, ma sulle basi giuridiche e sulle disposizioni normative individuate nel presente regolamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite e al regime giuridico applicabile.

Art. 5 – BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

1. Per i trattamenti effettuati dal Comune mediante i sistemi di videosorveglianza nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, la base giuridica è costituita dall'art. 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, unitamente alle disposizioni di legge che attribuiscono al Comune le relative funzioni e competenze.
2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), trovano applicazione, in relazione alla specifica attività svolta, le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 marzo 1986, n. 65, della normativa in materia di sicurezza urbana, della normativa in materia di circolazione stradale, della normativa ambientale e delle ulteriori disposizioni di settore.
3. Per i trattamenti effettuati per le finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonché per le altre finalità di polizia rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/680, si applicano in via speciale il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e le relative disposizioni attuative. Tale disciplina si applica esclusivamente ai trattamenti riconducibili alle finalità e alle attività individuate dal medesimo decreto legislativo e costituisce un autonomo regime rispetto ai trattamenti soggetti al Regolamento (UE) 2016/679.

4. Per i trattamenti soggetti al decreto legislativo n. 51/2018, il Comune assicura il rispetto dei principi, delle garanzie e degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo, comprese le disposizioni relative alla liceità del trattamento, alla limitazione della finalità, alla minimizzazione dei dati, alla conservazione, alla sicurezza e ai diritti degli interessati, secondo quanto previsto dalla disciplina speciale.
5. Per l'accertamento delle violazioni in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le specifiche disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso l'articolo 255, comma 1-ter, nonché le relative disposizioni attuative.
6. Il decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, si applica nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalle disposizioni nazionali di attuazione e integrazione, nonché, per i trattamenti rientranti nel relativo ambito, dal decreto legislativo n. 51/2018.
7. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto della normativa applicabile, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e, quale riferimento interpretativo, delle pertinenti linee guida e indicazioni dell'EDPB.
8. Le disposizioni del presente articolo devono essere interpretate in modo da mantenere distinta la disciplina applicabile ai trattamenti soggetti al Regolamento (UE) 2016/679 da quella applicabile ai trattamenti soggetti al decreto legislativo n. 51/2018. La mera possibilità che le immagini possano successivamente essere utilizzate nell'ambito di un procedimento penale non comporta, di per sé, l'assoggettamento dell'intero sistema di videosorveglianza alla disciplina del decreto legislativo n. 51/2018.

Capo II-OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 –TITOLARE, SOGGETTI DESIGNATI E SOGGETTI AUTORIZZATI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza disciplinati dal presente regolamento è il **Comune di Arvier**.
2. Il Comune, per il tramite del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, individua, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti designati al trattamento dei dati personali raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza, definendone compiti, limiti operativi e istruzioni. L'utilizzo operativo dei sistemi e l'accesso alle immagini sono consentiti esclusivamente alle persone autorizzate in ragione delle rispettive funzioni e competenze.
3. Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto da esso designato, individua le persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, impartendo adeguate istruzioni scritte in ordine alle operazioni consentite ed alle misure di sicurezza da adottare.
4. Qualora il Comune si avvalga di soggetti esterni per la gestione, manutenzione o conservazione dei dati dell'impianto (es. società di manutenzione, fornitori di servizi cloud, system integrator), tali soggetti sono nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, mediante contratto o altro atto giuridico vincolante che disciplini i requisiti previsti dal medesimo articolo.
5. Il Comune designa il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ai sensi degli articoli 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679. Il RPD/DPO è coinvolto nelle questioni riguardanti la protezione dei dati personali trattati mediante i sistemi di

videosorveglianza, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, ed è consultato nell'ambito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

6. La visione delle immagini registrate è consentita esclusivamente al soggetto designato di cui al comma 2, alle persone autorizzate di cui al comma 3, al personale dei Responsabili esterni nominati ai sensi del comma 4 per le sole finalità tecniche di manutenzione.
7. L'impianto può essere integrato con il sistema federato di videosorveglianza territoriale e, previo specifico accordo e nel rispetto della normativa applicabile, può essere collegato o reso accessibile alle Forze dell'Ordine, nei limiti delle rispettive competenze e finalità istituzionali.

Capo III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DELLE IMMAGINI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto della normativa applicabile allo specifico trattamento;
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite;
 - c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, per le telecamere di contesto e gli altri sistemi di videosorveglianza ordinariamente attivi, in via ordinaria per un periodo non superiore a sette giorni, sulla base delle esigenze operative e organizzative concretamente documentate dal Titolare e risultanti dalla valutazione dei rischi e dalla DPIA, ove prevista, fatte salve le specifiche disposizioni relative alle fototrappole e i casi di ulteriore conservazione previsti dalla legge o dal presente regolamento;;
 - d) con riferimento all'analisi dei flussi del traffico, ove effettuata per finalità statistiche o di analisi della mobilità e non per l'accertamento di violazioni, trattati mediante modalità tecniche idonee a garantire, ove possibile, l'anonimizzazione o l'aggregazione dei dati.
2. I dati personali sono acquisiti attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate nei punti e nelle aree individuati dall'Amministrazione in relazione alle specifiche finalità perseguite, secondo quanto previsto dal progetto del sistema approvato con apposito atto.
3. Per il monitoraggio di specifiche aree possono essere utilizzate telecamere mobili e fototrappole, nel rispetto della normativa applicabile e limitatamente alle finalità per le quali ne è consentito l'impiego.
4. Le fototrappole possono essere attivate mediante sistemi automatici di rilevazione del movimento e acquisire immagini fotografiche o video. La loro configurazione deve essere definita in modo da limitare la raccolta delle immagini a quanto necessario rispetto alla specifica finalità di trattamento.
5. Le fototrappole possono essere utilizzate, in particolare, nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, anche ai fini dell'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, nei casi e secondo le modalità consentiti dalla legge.
6. Le telecamere sono configurate in modo da evitare, ove non necessari, dettagli relativi ai tratti somatici delle persone e altri elementi non pertinenti rispetto alle

specifiche finalità perseguite. I sistemi di rilevazione delle targhe sono utilizzati esclusivamente per le finalità e nei casi consentiti dalla normativa vigente. È esclusa la raccolta massiva e indifferenziata dei transiti per finalità meramente esplorative o non specificatamente previste dalla legge.

7. I segnali video delle unità di ripresa possono essere visualizzati e registrati presso la stazione di monitoraggio e controllo del Comune, secondo modalità tecniche idonee a garantire la sicurezza e l'integrità dei dati. Le immagini videoregistrate mediante le telecamere di contesto e gli altri sistemi di videosorveglianza sono conservate, in via ordinaria, per un periodo non superiore a **sette giorni**, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo per le fototrappole e fatti salvi i casi di ulteriore conservazione previsti dalla legge o dal presente regolamento.
8. Con riferimento alle fototrappole utilizzate per le finalità di tutela ambientale e di accertamento delle violazioni in materia di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, le immagini sono conservate per il periodo strettamente necessario alle finalità perseguite e, **in via ordinaria, per un periodo massimo di 72 ore dalla loro acquisizione**, salvo che la specifica configurazione del sistema e le risultanze della DPIA rendano necessario adottare un periodo inferiore. Il periodo di conservazione è definito tenendo conto delle modalità di gestione del servizio, dei tempi tecnici necessari alla Polizia Locale per raggiungere la postazione, acquisire e verificare le immagini e delle esigenze connesse alle giornate non lavorative. Le immagini che non risultino pertinenti e necessarie ai fini dell'accertamento sono cancellate o sovrascritte.
9. I periodi di conservazione previsti dal presente articolo sono determinati sulla base delle esigenze operative e organizzative risultanti dalla valutazione dei trattamenti e dalla relativa documentazione tecnica, fermo restando che le immagini sono conservate per il periodo strettamente necessario alle finalità perseguite. Per le fototrappole, il periodo di conservazione è oggetto di specifica valutazione nell'ambito della DPIA o del relativo aggiornamento, anche in relazione alle concrete modalità di installazione, acquisizione, accesso e gestione delle immagini, e deve essere riesaminato qualora intervengano modifiche nelle modalità di gestione del servizio, nell'organizzazione della Polizia Locale o nei rischi connessi al trattamento.
10. Qualora dalle immagini emerga un fatto rilevante ai fini dell'accertamento di una violazione amministrativa, le immagini strettamente necessarie all'accertamento possono essere estratte e conservate per il tempo necessario allo svolgimento del relativo procedimento, nel rispetto della normativa applicabile.
11. Per l'accertamento mediante immagini delle violazioni in materia di abbandono, deposito o conferimento di rifiuti, si applicano gli articoli 192, 255 e le ulteriori disposizioni pertinenti del d.lgs. n. 152/2006. Qualora la condotta oggetto di accertamento costituisca reato, il trattamento effettuato dalla Polizia Locale quale autorità competente è disciplinato dal D.Lgs. 51/2018. La disciplina relativa all'accertamento delle violazioni è distinta dal periodo ordinario di conservazione delle immagini, disciplinato dal presente articolo.
12. Qualora le immagini documentino fatti che possono costituire reato o siano richieste dall'autorità giudiziaria o dagli organi competenti, le immagini pertinenti possono essere estratte e conservate per il periodo necessario agli adempimenti previsti dalla legge, secondo il regime giuridico applicabile allo specifico trattamento, ivi compreso, ove ricorrano i relativi presupposti, quello previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Le immagini che non risultino pertinenti o necessarie sono cancellate o sovrascritte allo scadere del periodo di conservazione previsto.
13. L'impiego delle fototrappole è limitato a specifiche e circoscritte aree individuate sulla base di concrete esigenze di prevenzione o accertamento di violazioni e, in

particolare, di un effettivo rischio di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Le fototrappole sono configurate, per quanto tecnicamente possibile, in modo da limitare l'angolo di ripresa all'area interessata dal fenomeno da monitorare e da ridurre la raccolta di immagini non pertinenti rispetto alla finalità perseguita. L'impiego delle fototrappole è preceduto dalla verifica della disponibilità e dell'efficacia di eventuali strumenti di controllo meno invasivi, ove richiesto dalla normativa applicabile.

Art. 8 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte dei soggetti designati/autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 4 comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

Art. 9 - ACCERTAMENTO DI ILLECITI E ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

1. Qualora dalle immagini emergano fatti che possano costituire illecito amministrativo o reato, il trattamento, l'estrazione e l'eventuale comunicazione delle immagini sono effettuati esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e in relazione alle competenze dell'organo procedente.
2. Le immagini pertinenti possono essere estratte e messe a disposizione dell'Autorità giudiziaria, degli organi di polizia giudiziaria o degli altri soggetti pubblici legittimati a richiederle, secondo le procedure previste dalla legge.
3. Le richieste di acquisizione delle immagini devono, ove previsto dalla normativa applicabile, essere formulate da soggetti legittimati e indicare le finalità e gli elementi necessari per individuare le immagini richieste.
4. Le immagini estratte sono conservate per il periodo necessario agli adempimenti connessi allo specifico procedimento e secondo il regime giuridico applicabile al trattamento.

Art. 10 - INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI

1. Il Comune assicura che gli interessati siano informati del trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza prima di accedere alle aree sottoposte a ripresa, secondo un modello informativo a più livelli e nel rispetto della normativa applicabile allo specifico trattamento.
2. Per i trattamenti soggetti al Regolamento (UE) 2016/679, il primo livello dell'informativa è costituito da apposita segnaletica, chiaramente visibile e collocata prima dell'accesso all'area videosorvegliata. La segnaletica contiene, in forma sintetica e facilmente comprensibile, almeno:
 - a) l'indicazione che l'area è sottoposta a videosorveglianza;
 - b) l'identità del Titolare del trattamento;
 - c) le principali finalità perseguite;
 - d) il rinvio all'informativa completa, con indicazione delle modalità attraverso cui reperirla, anche mediante indirizzo web o codice QR;

- e) le ulteriori informazioni che, in relazione alle caratteristiche del trattamento, devono essere immediatamente portate a conoscenza dell'interessato.
3. La segnaletica è collocata e configurata in modo da consentire all'interessato di comprendere senza ambiguità quale area sia sottoposta a videosorveglianza. Non è necessario indicare la posizione esatta delle telecamere, purché risulti chiaramente identificabile la zona interessata dalle riprese.
4. Il Comune predispone informative di secondo livello distinte o sezioni chiaramente differenziate dell'informativa completa, tenendo conto delle diverse tipologie di trattamento effettuate mediante:
- a) telecamere di contesto;
 - b) sistemi di lettura automatica delle targhe mediante tecnologia OCR;
 - c) telecamere mobili e fototrappole utilizzate per finalità di tutela ambientale e di accertamento delle violazioni in materia di rifiuti;
 - d) eventuali ulteriori sistemi aventi caratteristiche, finalità o modalità di trattamento differenti.
5. Per ciascuna tipologia di trattamento, l'informativa completa specifica almeno:
- a) l'identità e i dati di contatto del Titolare;
 - b) i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati;
 - c) le specifiche finalità perseguite;
 - d) la base giuridica e le disposizioni normative che attribuiscono al Comune le relative funzioni;
 - e) le categorie di dati trattati;
 - f) le modalità essenziali del trattamento, precisando se le immagini siano soltanto visualizzate in tempo reale oppure anche registrate;
 - g) il periodo di conservazione delle immagini o i criteri utilizzati per determinarlo;
 - h) i destinatari o le categorie di destinatari delle immagini;
 - i) l'eventuale collegamento o accessibilità del sistema da parte delle Forze dell'ordine o di altri soggetti pubblici, nei casi previsti dalla legge;
 - l) i diritti riconosciuti agli interessati e le relative modalità di esercizio;
 - m) il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
 - n) ogni ulteriore informazione richiesta dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. L'informativa relativa ai sistemi di lettura automatica delle targhe indica specificamente le finalità per le quali è effettuata la rilevazione, la tipologia di dati e metadati acquisiti, l'eventuale interrogazione di banche dati, le modalità di utilizzo degli eventuali alert, i destinatari e il periodo di conservazione.
7. Le aree sottoposte a controllo mediante fototrappole o altri dispositivi mobili sono segnalate con cartelli informativi collocati in modo adeguato rispetto alle concrete caratteristiche del luogo. L'informativa completa indica la specifica finalità ambientale perseguita, la natura mobile o temporanea del dispositivo, le modalità di attivazione e registrazione e il relativo periodo di conservazione. La segnaletica non deve necessariamente rivelare l'esatta ubicazione del dispositivo, purché consenta di individuare chiaramente l'area sottoposta a controllo.
8. Quando il trattamento è effettuato dalla Polizia locale, quale autorità competente, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati,

trovano applicazione gli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Il Comune rende disponibili le informazioni previste dall'articolo 10 del medesimo decreto mediante un'informativa distinta da quella relativa ai trattamenti soggetti al Regolamento (UE) 2016/679, fatti salvi i casi di limitazione, ritardo od omissione consentiti dalla disciplina speciale.

9. Qualora il medesimo impianto sia utilizzato per trattamenti soggetti a regimi giuridici differenti, le relative informative distinguono chiaramente le finalità, le basi giuridiche, i tempi di conservazione, i diritti esercitabili e le rispettive limitazioni, evitando formulazioni generiche o cumulative che non consentano all'interessato di comprendere le caratteristiche dello specifico trattamento.
10. Le informative complete sono pubblicate in una sezione facilmente accessibile del sito istituzionale del Comune e sono rese disponibili anche con modalità alternative per gli interessati che non utilizzano strumenti digitali. Il Titolare ne verifica periodicamente l'aggiornamento e la coerenza con le caratteristiche effettive dei sistemi in esercizio.
11. Il Comune può informare la comunità dell'avvio del sistema di videosorveglianza, di ampliamenti significativi o della cessazione del trattamento mediante il sito istituzionale o altri strumenti di comunicazione. Tale comunicazione generale non sostituisce la segnaletica collocata nelle singole aree videosorvegliate.
12. Il Comune informa la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, degli incrementi dimensionali significativi del sistema e dell'eventuale cessazione del trattamento, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 11 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato può esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento e nei limiti previsti dalla normativa applicabile, i diritti riconosciuti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è esercitato con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile. I diritti possono essere oggetto delle limitazioni previste dalla legge, in particolare quando il loro esercizio possa compromettere le finalità di prevenzione, accertamento o repressione di illeciti o altre finalità di interesse pubblico previste dalla normativa vigente.
3. Per i trattamenti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i diritti degli interessati sono esercitati secondo le modalità, i limiti e le eventuali restrizioni previste dal medesimo decreto legislativo.
4. L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 - SICUREZZA DEI DATI

1. Il Comune adotta adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza, proporzionate ai rischi derivanti dai trattamenti effettuati mediante i sistemi di videosorveglianza, ai sensi della normativa applicabile. Le misure sono individuate e documentate dal Titolare, anche sulla base della documentazione tecnica fornita dai soggetti incaricati dell'installazione, gestione o manutenzione dei sistemi, e sono periodicamente verificate e aggiornate.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi mediante sistemi e infrastrutture configurati secondo misure tecniche e organizzative adeguate al rischio. L'accesso ai locali e alle apparecchiature che consentono l'accesso ai dati è consentito esclusivamente alle persone autorizzate e ai soggetti tecnici legittimati, nei limiti delle rispettive funzioni e secondo le istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 13 – VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA)

1. Il Comune effettua e mantiene aggiornata la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) prevista dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 con riferimento ai trattamenti soggetti al medesimo Regolamento per i quali ricorrano i relativi presupposti. Per il sistema di videosorveglianza oggetto del presente regolamento, la DPIA costituisce documento presupposto per l'attivazione e il mantenimento dei trattamenti per i quali essa è richiesta dalla normativa applicabile. La DPIA è riferita ai sistemi, alle finalità, alle modalità di trattamento e alle categorie di dati effettivamente trattati.
2. La DPIA ha ad oggetto, in particolare:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento;
 - b) la necessità e la proporzionalità del trattamento rispetto alle finalità perseguite;
 - c) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
 - d) le misure tecniche e organizzative adottate o previste per affrontare e mitigare i rischi individuati.
3. La DPIA e la relativa documentazione sono mantenute aggiornate e sono riesaminate, ove necessario ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, qualora intervengano modifiche rilevanti del trattamento, dei sistemi di videosorveglianza, delle relative finalità, delle modalità di utilizzo, dei periodi di conservazione o dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è consultato nell'ambito della predisposizione, del riesame e dell'aggiornamento della DPIA, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
5. L'eventuale attivazione delle fototrappole previste dal presente regolamento, attualmente non operative, costituisce una modifica del trattamento da sottoporre a preventiva valutazione ai fini della DPIA. Prima della loro effettiva attivazione, il Comune provvede, ove ne ricorrano i presupposti, all'aggiornamento o alla predisposizione della DPIA, tenendo conto delle specifiche modalità di installazione, delle finalità perseguite, delle modalità di acquisizione, accesso e conservazione delle immagini, nonché delle misure tecniche e organizzative adottate.

Art. 14 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEO/FOTO RIPRESI

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti designati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a. ai soggetti designati e alle persone autorizzate al trattamento, nei limiti delle rispettive competenze e istruzioni;
 - b. ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c. all'Amministratore di Sistema e ai soggetti incaricati della manutenzione tecnica, compresi eventuali Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle specifiche attività tecniche e secondo le istruzioni impartite dal Titolare;
 - d. all'interessato che eserciti il diritto di accesso, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e nel rispetto dei diritti e delle libertà dei terzi.
6. L'accesso dell'interessato alle immagini è assicurato nei limiti in cui ciò sia compatibile con i diritti e le libertà di altre persone eventualmente presenti nelle medesime immagini, adottando, ove necessario, misure tecniche o organizzative idonee a tutelare i dati dei terzi.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera dei soggetti designati:
 - a. la data e l'ora dell'accesso;
 - b. l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e. le eventuali osservazioni del soggetto designato;
 - f. la sottoscrizione del medesimo.
8. Gli accessi tecnici effettuati dai soggetti incaricati della manutenzione o dell'amministrazione dei sistemi sono tracciati, ove tecnicamente possibile, mediante i sistemi di log disponibili e conservati secondo tempi e modalità definiti dal Titolare nell'ambito delle misure di sicurezza.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato.

Art. 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati personali sono cancellati o distrutti, salvo che la loro conservazione sia necessaria per adempiere a un obbligo di legge o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Art. 16 - MODALITÀ OPERATIVE ESERCIZIO DIRITTI

1. L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa applicabile mediante apposita richiesta rivolta al Titolare del trattamento, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del Regolamento (UE) 2016/679 o, per i trattamenti soggetti al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, secondo le modalità previste dalla disciplina speciale applicabile.
2. Per i trattamenti soggetti al Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del trattamento fornisce riscontro alla richiesta dell'interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 12, paragrafo

- 3, del Regolamento (UE) 2016/679, di ulteriori due mesi, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.
3. Il termine di cui al comma 2 per il riscontro alle richieste degli interessati è distinto dai termini tecnici di conservazione e sovrascrittura delle immagini previsti dal presente regolamento. La scadenza del periodo ordinario di conservazione delle immagini non incide sui termini previsti dalla normativa per l'esercizio e il riscontro dei diritti dell'interessato, fermo restando che l'esercizio del diritto deve consentire, ove necessario e possibile, l'individuazione dei dati oggetto della richiesta.
 4. L'interessato può farsi assistere o rappresentare da una persona di fiducia o conferire apposita delega o procura, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
 5. Il Titolare può rifiutare o limitare la richiesta dell'interessato nei casi previsti dalla normativa applicabile. In particolare, per i trattamenti soggetti al Regolamento (UE) 2016/679, l'eventuale carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta è valutato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del medesimo Regolamento. L'eventuale rifiuto o limitazione deve essere motivato.
 6. Le richieste sono registrate e gestite secondo procedure idonee a documentarne la ricezione, l'istruttoria e il relativo riscontro, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
 7. In caso di mancato o parziale accoglimento della richiesta, l'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o esercitare gli altri rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 - LIMITI ALL'UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1. Gli impianti di videosorveglianza non sono utilizzati per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e della normativa applicabile.

Art. 18 - LUOGHI DI ATTESTAZIONE DELLE POSTAZIONI VIDEO E ADEGUAMENTO DINAMICO DELLE TECNOLOGIE

1. L'individuazione delle aree da sottoporre a videosorveglianza mediante impianti fissi, nonché l'installazione di nuove postazioni, la modifica sostanziale di quelle esistenti o la loro cessazione, è disposta dalla Giunta comunale, nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento comunale e nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento.
2. La deliberazione della Giunta deve indicare almeno:
 - a. la specifica finalità istituzionale perseguita e la relativa base giuridica;
 - b. l'area interessata e le concrete esigenze che rendono necessario il ricorso alla videosorveglianza;
 - c. gli eventi, i fenomeni di rischio o le criticità che giustificano l'installazione, sulla base di elementi oggettivi e documentati;
 - d. le ragioni per cui la videosorveglianza risulta idonea al conseguimento della finalità individuata;
 - e. le eventuali misure alternative o meno invasive prese in considerazione e le ragioni per cui esse risultano insufficienti, inefficaci o non adeguate;
 - f. la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento rispetto alla finalità perseguita;
 - g. la tipologia di dispositivo da utilizzare e le principali modalità di funzionamento, precisando se sia prevista la sola visualizzazione in tempo reale oppure anche la registrazione delle immagini;

- h. l'ampiezza indicativa dell'area di ripresa e le misure previste per evitare o limitare la ripresa di proprietà private, abitazioni, luoghi di lavoro e altre aree non pertinenti;
 - i. le categorie di interessati potenzialmente coinvolti, con particolare attenzione alla presenza abituale di minori o di persone vulnerabili;
 - j. il periodo di funzionamento giornaliero e il tempo di conservazione proposto, con la relativa motivazione;
 - k. i principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le misure tecniche e organizzative previste per ridurli;
 - l. la coerenza dell'intervento con la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e l'eventuale necessità di aggiornarla prima dell'attivazione.
3. Quando il trattamento è effettuato per finalità di sicurezza urbana, la relazione dà conto anche della conformità dell'installazione alla normativa di settore e agli eventuali patti, accordi o atti adottati con la Prefettura o con le altre autorità competenti. La deliberazione della Giunta non può sostituire gli accordi o gli ulteriori presupposti richiesti dalla legge.
4. Il Responsabile della protezione dei dati è consultato preventivamente nei casi previsti dagli articoli 35 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679 e, comunque, quando l'installazione o la modifica possa incidere significativamente sui rischi per i diritti e le libertà degli interessati. L'attivazione del trattamento è subordinata al completamento o all'aggiornamento della valutazione d'impatto, ove necessario.
5. L'impiego di telecamere mobili e fototrappole può essere disposto dal responsabile del servizio competente, nell'ambito delle finalità, delle tipologie di aree e dei criteri preventivamente individuati dalla Giunta comunale. Ciascuna installazione è preceduta da un atto o da una scheda istruttoria che documenti almeno:
- a) la specifica area interessata;
 - b) la concreta esigenza di controllo;
 - c) la durata prevista dell'installazione;
 - d) le modalità di attivazione e registrazione;
 - e) l'angolo di ripresa;
 - f) il periodo di conservazione;
 - g) l'avvenuta collocazione della segnaletica informativa;
 - h) la verifica dell'assenza o dell'inefficacia di misure alternative meno invasive;
 - i) la conformità alla DPIA e agli altri atti organizzativi e tecnici adottati dal Comune.
6. Le postazioni e le modalità di ripresa sono configurate nel rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione, necessità, proporzionalità e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Devono essere adottati, ove necessari, mascheramenti, limitazioni dell'angolo visuale, riduzioni del livello di dettaglio o limitazioni degli orari di funzionamento.
7. Al responsabile del servizio competente è demandata la fissazione di orari più contenuti o limitati di registrazione per specifiche esigenze (es. attività scolastiche con presenza di minori) che, salvo espresso provvedimento, riguarda l'arco delle 24 ore giornaliere e ogni altra disposizione finalizzata all'attuazione del presente regolamento.
8. Le postazioni sono sottoposte a riesame periodico e, comunque, quando mutino le finalità, il contesto, le condizioni di rischio o le caratteristiche tecniche del sistema. Qualora vengano meno le condizioni che ne giustificano l'utilizzo, il Comune dispone la disattivazione, la rimozione o la riconfigurazione del dispositivo.

9. Gli adeguamenti meramente tecnici e le modifiche ai protocolli di sicurezza che non comportino nuove finalità, ampliamento delle aree riprese, aumento dei dati raccolti, prolungamento della conservazione o incremento dei rischi per gli interessati sono disposti dal responsabile del servizio competente, previa verifica della loro conformità alla documentazione del trattamento.
10. Le informazioni tecniche la cui divulgazione possa compromettere la sicurezza del sistema, comprese le coordinate puntuali delle postazioni mobili, le credenziali, le configurazioni di rete e le misure di protezione, sono conservate nella documentazione interna e non sono pubblicate, fatti salvi gli obblighi di legge.
11. E' fatto divieto:
 - a) di registrazione audio, salvo specifica base normativa e separata valutazione;
 - b) di riconoscimento facciale, analisi biometrica, profilazione, ricerca per caratteristiche fisiche e altre funzioni intelligenti, salvo espressa previsione di legge e preventiva verifica e valutazione;
 - c) di utilizzare le immagini per finalità disciplinari o di controllo dei lavoratori ferma restando l'applicazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Art. 19 - COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione delle immagini a soggetti esterni è ammessa esclusivamente quando prevista dal diritto dell'Unione Europea o da una norma di legge o di regolamento, oppure quando necessaria per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse nei limiti stabiliti dall'articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003. Ogni comunicazione è limitata alle immagini strettamente pertinenti, è adeguatamente motivata e viene documentata e tracciata.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.
2. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno raccolti dall'ente e trattati come previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale applicabile e come da informativa reperibile sul sito istituzionale, al seguente link <http://www.comune.arvier.ao.it/privacy-policy/>.

Art. 21 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento dell'Ente, nonché delle sanzioni amministrative o penali eventualmente previste dalla normativa vigente.

Art. 22 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto comunale.